

Milano, 23 settembre 2024

Comunicazione n. 8/2024

Oggetto: Concordato preventivo biennale

Gentili Clienti,

Con la presente Comunicazione riassumiamo le caratteristiche principali dell'istituto del concordato preventivo biennale, la cui disciplina è stata già anticipata nella Circolare di Studio n. 5/2024.

Tale istituto prevede la formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale (annuale per i soggetti in regime forfettario) del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Ambito soggettivo

Il concordato preventivo è un istituto previsto per i contribuenti di minori dimensioni, in particolare, sono ammessi:

- Soggetti che applicano gli ISA, dunque con ricavi e compensi di importo pari o inferiore a 5.164.569,00 euro;
- Contribuenti in regime forfettario di cui alla Legge 190/2014, in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.

Requisiti d'accesso

Possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente alla proposta:

- Non hanno debiti tributati amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi definitivamente accertati;
- Hanno estinto tali debiti entro il termine di accettazione della proposta di concordato, a condizione che l'ammontare del debito residuo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi il limite di 5.000 euro. I debiti soggetti a provvedimento di sospensione o rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici, non rientrano nel suddetto limite di 5.000 euro.

Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Avv. Stefano Versace

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp.Cont.
Dott. Comm. Ferdinando Broggi
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Tommaso Carena
Dott. Comm. Sara Casana
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Cause di esclusione

Oltre al rispetto dei requisiti di ammissione, non possono aderire al concordato i contribuenti per i quali sussiste almeno una delle seguenti cause di esclusione:

Soggetti ISA e forfettari:

- Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- Condanna, per reati in materia d'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, disciplinati dal D. Lgs. 74/2000, o reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 anni d'imposta precedenti al concordato.

Solo soggetti ISA:

- Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di reddito, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato;
- Adesione al regime forfettario nel primo anno d'imposta di adesione al concordato;
- Operazioni di fusione, scissioni o conferimenti, oppure, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, modifiche della compagine sociale nel primo anno oggetto del concordato.

Solo soggetti forfettari:

- Inizio dell'attività nel periodo precedente a quello di adesione al concordato.

Accettazione della proposta e termini

Per il primo anno di applicazione, la scadenza per l'adesione da parte del contribuente coincide con quella per la presentazione della dichiarazione dei redditi annuale, **fissata al 31 ottobre 2024**. Non è ammessa la presentazione dell'adesione tramite dichiarazione tardiva.

L'inserimento dei dati per la formulazione della proposta, la proposta stessa e l'accettazione, per il biennio 2024-2025, sono contenute nel quadro P del modello ISA per i soggetti ISA e nel quadro LM, sezione VI, per i contribuenti in regime forfettario.

Per i contribuenti che svolgono sia attività d'impresa che di lavoro autonomo vengono formulate proposte di concordato separate per le diverse tipologie reddituali, il contribuente può decidere di aderire sia individualmente a ciascuna proposta che congiuntamente.

Alla scadenza del concordato, se il contribuente è ancora in possesso dei requisiti, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla formulazione di una nuova proposta.

Determinazione del reddito concordato e contributi previdenziali

Il reddito concordato non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro e dovrà essere rettificato da componenti straordinarie specifiche per le diverse tipologie di reddito (autonomo o d'impresa).

Per tutti i contribuenti i contributi previdenziali dovuti vengono conteggiati sul reddito concordato, anziché su quello effettivo; è salva, tuttavia, la possibilità del contribuente di versare i contributi previdenziali

sulla base del reddito effettivo, se superiore a quello concordato e la facoltà delle casse di previdenza private di richiedere i versamenti dei contributi previdenziali sempre sulla base del reddito effettivo.

Si segnala che il **reddito effettivamente prodotto** dal contribuente rileva:

- Ai fini ISEE;
- Ai fini della determinazione delle detrazioni o deduzioni fiscali.

Effetti e benefici

Acconti

In riferimento al primo periodo d'imposta di adesione al concordato, qualora venga utilizzato il metodo di determinazione storico, è previsto che:

Per i soggetti ISA:

- L'acconto IRES/IRPEF sia determinato aggiungendo una maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il reddito dichiarato per l'anno 2023;
- L'acconto IRAP, se dovuto, sia determinato aggiungendo una maggiorazione del 3% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il reddito dichiarato per l'anno 2023;

Per i soggetti forfettari, l'acconto sia determinato aggiungendo una maggiorazione del 10%, ovvero del 3% in caso di nuove attività.

Rimane possibile determinare gli acconti secondo il metodo previsionale, calcolato sulla base del reddito concordato.

Per tutti i contribuenti la seconda rata viene calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata e dovrà essere versata entro il 02/12/2024.

Per i periodi d'imposta successivi al primo, gli acconti relativi a IRES/IRPEF, IRAP e imposta sostitutiva del regime forfettario vengono calcolati applicando le regole ordinarie, sulla base del reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate.

Regime premiale ISA

Per soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale, vengono riconosciuti i seguenti benefici:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società di comodo;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. n.600/73, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto IVA;

- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del d.P.R. n.600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Per i soggetti forfettari non è prevista l'applicazione del regime premiale ISA.

Si fa presente che l'accettazione del concordato preventivo non fa venir meno gli obblighi contabili e dichiarativi.

Imposta sostitutiva sul reddito incrementale

Al fine di rendere più conveniente l'istituto del concordato preventivo, è stato previsto un regime di tassazione sostitutivo opzionale sul maggior reddito concordato.

L'imposta sostitutiva si applica alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a:

Per i soggetti ISA:

- 10%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 15%, se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per i soggetti forfettari, 10% ovvero 3%, in caso di nuove attività.

L'imposta sostitutiva dovrà essere liquidata entro il 30/06/2025.

Accertamento

I periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno essere soggetti agli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo e induttivi puri; tale previsione si applica salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria ricorrano le cause di decadenza del concordato preventivo.

L'accettazione della proposta di concordato preventivo non limita l'attività di istruttoria; pertanto, l'amministrazione finanziaria potrà dare luogo ad accessi, ispezioni o verifiche.

Cessazione

Qualora ricorrano le seguenti circostanze, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui l'evento si verifica:

- Modifica dell'attività; a meno che:
 - Per i contribuenti ISA la nuova attività sia soggetta all'applicazione del medesimo ISA;
 - Per i contribuenti in regime forfettario il nuovo settore ATECO applichi il medesimo coefficiente di redditività.
- Cessazione dell'attività;

- Circostanze eccezionali; si intende l'accadimento di eventi eccezionali che determinino redditi o valori della produzione inferiori di oltre il 30% di quelli oggetti di concordato.
- Adesione al regime forfettario, in riferimento ai soli soggetti ISA;
- Operazioni straordinarie, quali fusione, scissione, conferimento o modifica della compagine sociale;
- Dichiarazione con ricavi o compensi eccedenti rispetto ai limiti previsti; se tuttavia il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori all'importo di 5.164.569 euro per i soggetti ISA e 100.000 euro per i soggetti in regime forfettario ma comunque non superiori all'importo di 7.746.853 euro per i primi e a 150.000 euro per i secondi, si avrà la fuoriuscita rispettivamente dal regime ISA o da quello forfettario, ma non anche dal Concordato Preventivo Biennale che continuerà a produrre i propri effetti.

Decadenza

Il verificarsi delle seguenti circostanze comporta la decadenza del concordato:

- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta:
 - l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati,
 - la commissione di altre violazioni di non lieve entità.
- Presentazione di dichiarazioni integrative in cui i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato;
- omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato.

Talune cause di decadenza non si attivano nel caso in cui il contribuente regolarizzi la posizione utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

Si invitano i Clienti a valutare con i Professionisti di riferimento l'applicabilità e la convenienza dell'adesione della proposta di concordato preventivo.

Gli onorari professionali dello Studio per la gestione completa del Concordato Preventivo Biennale saranno determinati in base alla complessità ed al tempo richiesto per la valutazione ed invio telematico di eventuale accettazione della proposta di reddito concordato ricevuta, in accordo tra il Cliente ed il proprio Professionista di riferimento.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati